



**PCRI - Avvio procedura cancellazione d'ufficio Imprese Individuali dal Registro Imprese
DPR 247/2004 e art. 40 c. 1 DL 76/2020 - anno 2026**

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIAMATI

- l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e, in particolare, l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- la legge 24 novembre 2000 n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- l'art. 9 della L. n.40/2007 che ha introdotto la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 8. c.3 che stabilisce: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69 il quale dispone che «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;
- l'art. 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" ai sensi del quale "Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall' articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore;

RICHIAMATO

- il Provvedimento del Conservatore n. 428 del 13 ottobre 2021 già trasmesso al Tribunale di Padova, Giudice del Registro, con nota prot. n. 61247 del 18.10.2021 e condiviso dal Giudice del Registro con nulla osta del 25.11.2021, che ha stabilito le modalità di comunicazione agli interessati degli atti inerenti i procedimenti d'ufficio di cancellazione massiva, previsti dal DPR n 247/2004, dagli articoli 2490, comma 6, c.c. e art. 40 del DL Semplificazioni;
- **l'art. 2 del D.P.R. 23/07/2004, n. 247**, recante Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese, che prevede la cancellazione dell'impresa individuale dal Registro delle Imprese quando l'ufficio del registro delle imprese rileva il verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 - decesso dell'imprenditore;



- irreperibilità dell'imprenditore;
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

ACCERTATO CHE

- nel Registro delle Imprese risultano iscritte, alla data del presente provvedimento, **n. 1269 ditte individuali** che presentano una o più condizioni di cui all'art. 2 del DPR 247/2004, di cui **n. 409 iscritte all'Albo Imprese artigiane**;
- per tutte le imprese oggetto del presente provvedimento è stata verificata l'eventuale cessazione della partita IVA nei registri dell'Agenzia delle Entrate, con la finalità di individuare le imprese con partita IVA ancora aperta e comunicare all'Agenzia delle Entrate la loro cancellazione dal Registro delle Imprese;
- la quasi totalità delle ditte individuali comprese nell'elenco allegato sub. 1 del presente provvedimento non dispone di un domicilio digitale o indirizzo PEC valido e attivo risultante dal Registro delle Imprese, cui notificare il provvedimento di cancellazione;
- in caso di cancellazione dal Registro Imprese di una impresa iscritta anche all'Albo Artigiani debba conseguire anche la cancellazione dall'Albo stesso con pari decorrenza, stante il necessario esercizio effettivo dell'attività artigiana ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 8.8.1985 n. 443 e degli artt. 3 e 3-bis della legge regionale 31.12.1987 n. 67;

CONSIDERATO CHE

- è necessario procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, valorizzandone la funzione certificativa, nonché di restituire il dato sull'accertamento del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative nel Registro delle Imprese;
- l'iscrizione della cancellazione delle imprese non più operative dal Registro delle Imprese si configura come un atto dovuto ai sensi del D.P.R. 247/2004;
- ai titolari delle imprese a cui il presente provvedimento plurimo si riferisce, è concesso, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 247/2004, un **termine di quarantacinque giorni dalla data di iscrizione dello stesso sulla posizione** dell'impresa per fornire riscontro di elementi atti a dimostrare la prosecuzione dell'attività sia tramite dichiarazione dell'imprenditore che tramite acquisizione di atti e/o fatti idonei a dimostrarlo, e che, in tal caso, il Conservatore può pertanto disporre di non procedere con la cancellazione dal registro delle Imprese delle imprese interessate;
- per le imprese per le quali si procederà alla cancellazione dal Registro delle Imprese per effetto del presente procedimento e che siano anche iscritte all'Albo artigiani, si procederà alla contestuale cancellazione dall'Albo artigiani dell'impresa con pari decorrenza, stante il necessario esercizio effettivo dell'attività artigiana ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 8.8.1985 n. 443 e degli artt. 3 e 4 della legge regionale 8.10.2018 n. 34;

DETERMINA

- di dare avvio, al procedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese **delle n. 1269** imprese non più operative, riportate nell'allegato sub. 1 alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 2 del DPR 247/2004 e del contestuale avvio della procedura di cancellazione dall'Albo Artigiani per le n. 409 imprese iscritte allo stesso;



- di procedere alla notifica dell'avvio del provvedimento nei confronti di quelle imprese che siano in possesso di un proprio domicilio digitale, valido ed attivo, utilizzando la casella di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese;
- di comunicare l'avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DPR 247/2004, mediante affissione all'Albo on line della Camera di Commercio di Padova, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi ai sensi del Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese n. 428 del 13.10.2021 e con iscrizione d'ufficio della notizia nella posizione dell'impresa risultante dal Registro;
- di assicurare l'archiviazione della procedura di cancellazione d'ufficio, qualora nel suddetto arco temporale l'imprenditore interessato provveda alla presentazione degli atti non iscritti e/o depositati, contestualmente ad una formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività d'impresa;
- di pubblicare la presente determinazione, unitamente all'elenco delle imprese interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi.
- di comunicare alle Associazioni di categoria e agli Ordini professionali del territorio provinciale il presente provvedimento di Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio delle ditte individuali indicate nell'allegato sub 1 alla presente determinazione.

In qualità di Dirigente del Registro Imprese e quindi titolare della funzione di gestione dell'Albo delle Imprese Artigiani delegato dalla Regione ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34

DETERMINA, altresì

- di dare avvio della procedura di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane per n. 409 imprese individuali evidenziate nell'elenco riportato in allegato alla presente determinazione, con data effetto pari a quella della cancellazione dal Registro delle Imprese.

Il Conservatore
e dirigente Registro Imprese
Andrea Malagugini
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82 - art. 20, comma 1 bis)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

